

prassicoop

Società cooperativa
Servizi Integrati per il Commercio e il Terziario
Architettura, Urbanistica, Consulting Engineering

Titolo: rivendita di quotidiani e periodici all'interno di un centro commerciale.

Domanda: Il soggetto titolare dell'autorizzazione unitaria all'apertura di un centro commerciale, ha chiesto il rilascio di un'autorizzazione alla rivendita non esclusiva di soli periodici, da attivare all'interno di un locale situato nella galleria del centro commerciale, esclusivamente accessibile dalla galleria del centro stesso, ossia senza accesso diretto dalla pubblica via. Si chiede di sapere se sia possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione così richiesta.

Risposta:

Occorre precisare, innanzitutto, che l'articolo 1, comma 2 let. b) del D.lgs, 24.04.2001 n. 170. definisce *"punti vendita non esclusi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici."* Similmente, la Delibera del Consiglio Regione Lombardia 10.07.2002 n. 549, all'articolo 1, comma 3 let. b), definisce i punti vendita di quotidiani e periodici non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, vendono o i soli periodici o i soli quotidiani.

L'autorizzazione all'apertura di un punto vendita non esclusivo può essere concesso alle attività indicate all'articolo 2, comma 3 del D.lgs. 170/2001, che alla lettera d) prevede anche le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali, purché aventi superficie di vendita superiore a 700 mq.

Come sopra evidenziato, l'attività di rivendita non esclusiva postula per definizione che la stessa sia esercitata congiuntamente ad altra attività (vendita al dettaglio, somministrazione), poiché se svolta in via esclusiva configurerebbe, invece, l'esercizio di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici, come tale soggetta al piano comunale di localizzazione dei punti vendita dei quotidiani e periodici.

Nel caso di specie, si ritiene possibile autorizzare la rivendita non esclusiva di soli periodici svolta in un locale a sé, ubicato all'interno del centro commerciale, se tale attività viene considerata come svolta congiuntamente all'attività di vendita svolta globalmente all'interno del centro commerciale, la quale è sicuramente svolta su di una superficie di vendita superiore a 700 mq. In tal senso depono il fatto che l'accesso al punto vendita di giornali e riviste è possibile esclusivamente dalla galleria del centro commerciale, stante l'assenza di accesso diretto all'edicola stessa dalla pubblica via.

Ciò premesso, si ritiene che la superficie del locale ove sarà svolta l'attività di vendita di soli periodici non debba essere considerata superficie di vendita ai sensi del D.lgs. 31.03.1998 n. 114, pertanto non debba essere sottratta a quella complessivamente prevista dall'autorizzazione unitaria (analogamente alle attività di somministrazione, artigianali o di intrattenimento eventualmente previste attive all'interno del centro commerciale).

Si ritiene altresì possibile che, una volta ottenuta l'autorizzazione, il promotore del centro commerciale la ceda ad un terzo a titolo di affitto d'azienda, poiché l'articolo 3, comma 2 della D.C.R. 549/2002 citata, dispone che, in caso di punti vendita non esclusivi, *"E' consentito il trasferimento in*

prassicoop

Società cooperativa

*Servizi Integrati per il Commercio e il Terziario
Architettura, Urbanistica, Consulting Engineering*

gestione dell'attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dall'attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali."